



COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso

Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA n. 8 del 13-04-2017

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54, C. 4, DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI**

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Treviso –Ufficio Territoriale del Governo n. 78/2012/Area V Prot. Civ. prot. n. 0032284 dell'11.04.2017, ricevuta agli atti con prot. n. 2988, ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi*", che elenca le principali attività, come dettagliate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, che costituiscono anche solo potenziale fonte di innesco per gli incendi boschivi e che devono pertanto costituire oggetto di divieto assoluto;

VISTI L. 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", L.R. 24.01.1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (provvedimento del Consiglio Regionale del 21.04.1980, n. 1066 e Deliberazione del Consiglio Regionale del 23.10.2003, n. 51);

VISTO l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale:

- il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- i provvedimenti assunti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

Nel perdurare di questo stato di pericolo:

- il divieto assoluto in tutti i terreni boscati, cespugliati e coperti da vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, qualunque operazioni che possa creare pericolo o possibilità di incendio tra cui:
 - usare attrezzature che possono generare scintille (mole a disco, smerigliatrici, flessibili, ecc.);
 - accendere barbecue e simili;
 - parcheggiare auto su terreni incolti o piazzole ove sia presente vegetazione con la marmitta a contatto con l'erba secca;
- il divieto di fare uso di fuochi artificiali e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico, comprese le lanterne volanti;
- il divieto di fumare nei boschi ed in presenza di vegetazione;

- a tutti gli aventi titolo (proprietari, curatori,...) di provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi boschivi e alla cura dei terreni incolti e abbandonati prossimi alle aree antropizzate riduce notevolmente il rischio di incendi boschivi;
- di non abbandonare i rifiuti (anche i piccoli fazzoletti di carta) nei boschi e nelle discariche abusive in quanto sono anche un pericoloso combustibile e il vetro può fungere da lente di ingrandimento;
- che se si vede qualcuno che non rispetta queste indicazioni, è un dovere di tutti invitarlo gentilmente a rispettare queste semplici ma importanti regole.

R I C O R D A

che l'utilizzazione del fuoco per eliminare i residui di lavori agricoli è permessa esclusivamente:

- al di fuori del periodo di dichiarazione del grave stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
- secondo le modalità previste dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;
- secondo le modalità dell'art. 24 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale regionali;

Quando l'incendio è in corso:

- se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo è dovere di tutti telefonare ai Vigili del Fuoco al numero 115 o al Corpo Forestale dello Stato al numero 1515 per dare l'allarme. Non pensate che altri l'abbiano già fatto. Fornite le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio e, se riuscite, sull'aspetto del fumo, sulla direzione ed intensità del vento;
- si deve cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarsi in luoghi verso i quali soffia il vento in quanto si potrebbe rimanere imprigionati tra le fiamme e non avere più una via di fuga;
- eventualmente stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile in quanto il fumo tende a salire e in questo modo si evita di respirarlo;
- se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata per portarsi così in un luogo sicuro;
- l'incendio non è uno spettacolo, non si deve sostare lungo le strade aumentando il rischio di incidenti o intralciando i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l'emergenza.

A V V E R T E

- i soggetti direttamente interessati, che in caso d'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno passibili:
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 6, della L. 353/2000 e dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 213/1998, per le trasgressioni ai divieti richiamati dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00; tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6; ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L. 353/2000, in caso di trasgressioni ai divieti richiamati dalla presente ordinanza da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione suddetta, è prevista la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
- delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato;
- ogni responsabilità riguardo il mancato rispetto della presente ordinanza ricade per intero ed unicamente sulla ditta proprietaria come sopra individuata e che l'amministrazione comunale declina fin d'ora ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivante dall'inosservanza della presente;
- in caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati inadempienti, senza pregiudizio alcuno dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, che al presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Treviso per motivi di legittimità entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi della L. 06.12.1971, n. 1034;

- oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'arch. Grotto Natale Responsabile del Servizio Unico Pianificazione e Gestione del Territorio dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- preventivamente trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e D.M. Interno 05.08.2008 e che successivamente sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso un avviso alla stampa locale;

- inviata a:

— Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di Valdobbiadene;

- Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo;

- Ufficio Unico di Polizia Locale Pieve di Soligo – Refrontolo;

- Ufficio Unico Protezione Civile e Manutenzioni a Pieve di Soligo - Refrontolo;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Refrontolo, 13-04-2017

IL SINDACO
Loredana Collodel



